

Il governo vara un ddl per vietare in Italia gli alimenti ricavati da colture cellulari o tessuti

Il cibo sintetico fuori dai giochi

Multe fino a 60mila € a chilo produce, vende, somministra

DI LUIGI CHIARELLO

Strada sbarrata al cibo sintetico, ricavato mediante bioreattori. Ad operatori alimentari e del comparto mangimi sarà vietato ogni utilizzo di «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati». Non potranno cioè usarli come ingredienti o venderli, importarli, produrre per esportarli, somministrarli al consumo o distribuirli.

Per chi «sgarra» le sanzioni saranno dure: andranno da un minimo di diecimila a un massimo di 60mila euro, ma potranno arrivare anche fino al 10% del fatturato totale annuo dell'azienda (l'ultimo realizzato prima dell'accertamento della violazione), quando questo superi i 60mila euro. Lo dispone un disegno di legge, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il divieto riguarda anche la produzione di bevande di sintesi.

L'aut aut deciso dall'esecutivo (e presto sottoposto all'attenzione del parlamento) giunge in applicazione di un principio previsto dall'art. 7 del regolamento Ue n. 178/2002 del parlamento europeo e del consiglio; si tratta del principio di precauzione. Non solo. L'esecutivo motiva la ghigliottina normativa sulle carni sintetiche e su ogni altro alimento frutto di coltivazione cellulare con due ulteriori necessità, che fissa nel comma uno dell'articolo uno del ddl. E cioè: «La tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» e la volontà di «preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale».

Addio aiuti e attività chiuse. Oltre alle «multe» di cui sopra, alla violazione seguirà la confisca del prodotto illecito e il divieto di accesso a tutte le tipologie di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed erogazioni

pubbliche concesse alle attività imprenditoriali; l'ostracismo dai fondi pubblici potrà durare da uno a tre anni. Per lo stesso periodo scatterà pure la chiusura dello stabilimento di produzione. Ma non basta.

Scure sull'indotto. Le medesime sanzioni colpiranno anche chiunque abbia finanziato cibo e mangime di sintesi e chi ne abbia promosso o agevolato l'impiego, la vendita, l'import, la produzione per l'export, la somministrazione al consumo o la distribuzione. Il ddl dispone, inoltre, che le sanzioni vengano definite dalle autorità in base alla gravità del fatto, alla durata della violazione, alle possibili opere di attenuazione della stessa e alle condizioni economiche di chi l'ha commessa.

Per qualunque altra fattispecie non prevista dal testo del provvedimento si applicheranno le disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981. Tra queste ultime, il ddl dispone esplicitamente che si applichi anche l'articolo 16; cioè quello che prevede la possibilità di pagare le «multe» in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione (più le spese del procedimento), quando il pagamento avvenga entro due mesi dalla contestazione.

I vigilanti. A scovare il cibo sintetico, cioè ad effettuare le attività di controllo e accertamento delle violazioni, saranno chiamati: il ministero della salute; le regioni; le province; le Asl; i Carabinieri dei Nas e quelli ambientali, forestali e agroalimentari; l'Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf); il ministero dell'agricoltura e, per la filiera ittica, le Capitanerie di porto e la Guardia costiera.

Clausola di salvaguardia. Il ddl non si applicherà a mangimi e alimenti sintetici «legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato membro Ue, in Turchia o in uno stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo».

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041 - L.1603 - T.1677

